

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta da:

Dott. DI MARZIO Mauro	- Presidente
Dott. VITRO' Silvia	- Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo	- Consigliere
Dott. D'AQUINO Filippo	- Consigliere-Relatore
Dott. FRAULINI Paolo	- Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. (*OMISSIS*)/2022 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato A. S. unitamente agli avvocati L. E. M. S., G. S., A. D'A.,
G. E. A.

- ricorrente -

contro

C. E. G. S.E., Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato A. G.

- controricorrente -

contro

A. E. S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, rappresentato e difeso dall'avvocato A. M.
unitamente agli avvocati F. M., F. R.

- controricorrente -

contro

B. B. e altri, rappresentati e difesi dagli avvocati L. V., M. F. V.

- controricorrenti -

nonché contro

C. I. C. O. E. S.E., Rappresentanza Generale per l'Italia

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 475/2022 depositata il 09/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dal Consigliere Filippo D'Aquino.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L'Avv. A.A. è stato condannato in sede penale, con sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 12 aprile 2012 n. 864 (passata in cosa giudicata), per bancarotta semplice colposa ex art. 224, primo comma, n. 2, L.Fall. quale componente non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di P. F. S.p.A. (*OMISSIS*) – come risulta dalla sentenza impugnata - dal 1996 al 30 aprile 2001 (data di approvazione del bilancio consolidato del 31 dicembre 2000). In sede penale, l'Avv. A.A. è stato anche condannato – per quanto qui rileva – al risarcimento dei danni subiti dagli obbligazionisti costituitisi parti civili, danni a liquidarsi in sede civile (in solido con altri imputati), nonché al pagamento di una provvisoria pari allo 0,3% dell'importo nominale del valore dei titoli acquistati (quantificata in Euro 1.224.427,15).

2. L'A.A. ha proposto domanda di accertamento negativo davanti al Tribunale di Milano nei confronti di n. 32.042 titolari di obbligazioni emesse da società appartenenti all'intero Gruppo P. e costituitisi parti civili nel processo penale, deducendo che la condanna dovesse intendersi, in termini restrittivi, limitata ai soli titolari di obbligazioni e titoli di debito di P. F. acquistati prima del 30 aprile 2001, con esclusione dei titolari di obbligazioni emesse da altre società del gruppo P., contestando in via graduata il nesso di causalità tra condotte e danni subiti.

3. Si sono costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attrice, nonché in riconvenzione condannarsi l'attore per i danni subiti ex art. 2395 cod. civ. Nel giudizio, l'attore ha chiamato in manleva le compagnie assicuratrici A. E. e C. I. C. O. E. S.E., le quali hanno chiesto il rigetto della domanda di garanzia, eccependo l'annullamento della garanzia a termini dell'art. 1892 cod. civ. ai fini del pagamento dell'indennizzo, come già deciso da altra sentenza del Tribunale di Milano n. 2257/2012 intervenuta *inter alios*.

4. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di accertamento negativo, ritenendo – per quanto qui rileva – che il giudicato formatosi in sede penale quanto alla domanda risarcitoria attiene indistintamente a tutti gli obbligazionisti costituitisi parte civile, considerato il nesso causale tra le condotte dell'attore e l'aggravamento del dissesto dell'intero gruppo. Il Tribunale ha, poi, accertato la responsabilità dell'attore per danni morali, quantificando i danni nella misura già liquidata in sede di provvisoria nel giudizio penale, nonché rigettando la domanda risarcitoria per danni patrimoniali; anche la domanda di garanzia è stata rigettata.

5. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l'appello dell'A.A., confermando, per quanto qui ha rilievo, l'accertamento della responsabilità dell'appellante per i danni morali subiti dagli appellati in base al giudicato formatosi in sede penale. La sentenza impugnata ha accertato, in particolare, il nesso causale tra le condotte dell'appellante e *“il dissesto o l'aggravamento del dissesto del gruppo”* P., attesa la posizione di P. F. all'interno del gruppo P., ritenendo sussistente il nesso causale in relazione ai danni non patrimoniali causati agli obbligazionisti delle singole società del gruppo.

6. Ha, poi, rigettato la domanda di garanzia, per avere l'appellante commesso condotte decettive della rappresentazione del rischio assicurato in spregio degli artt. 1892, 1894 cod. civ., avendo l'appellante con la propria inerzia concorso alle condotte degli organi gestori che hanno indotto false rappresentazioni contenute nei bilanci (*“colpevolmente assente nelle riunioni dei consigli fissati per l'approvazione dei progetti di bilancio consolidato relativi agli esercizi dal 1996 al 2000 (del 21/3/1997, 27/3/1998, 26/3/1999, 18/4/2000, 30/3/2001)...”*).

7. Propone ricorso per cassazione l'appellante, affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso gli obbligazionisti e le compagnie assicuratrici. Ricorrente e controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 prel., 2909 cod. civ., 185 e 539 cod. pen., 651 e 652 cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha violato il giudicato delle sentenze penali, in particolare, ove *“(i) ha affermato che le Sentenze Penali avrebbero accertato con autorità di giudicato il nesso causale tra le condotte imputate all'avv. A.A. ed il dissesto delle società del Gruppo P. diverse da P. F. e della stessa P. F. anche in relazione a fatti avvenuti dopo il 30.4.2001; (ii) ha ritenuto, con proprio autonomo apprezzamento condotto sulla base delle motivazioni delle Sentenze Penali e dei fatti ivi accertati (quanto agli indici dell'insolvenza del Gruppo P. che potevano essere percepiti dall'avv. A.A.), sussistente il nesso causale tra la condotta dell'avv. A.A. e il dissesto dell'intero Gruppo P. fino al 2003 e (iii) ha affermato la sussistenza dell'ulteriore nesso eziologico tra l'evento dannoso del dissesto dell'intero Gruppo P. ed i danni non patrimoniali in ipotesi patiti dai resistenti”*. Si censura sia l'affermazione secondo cui il giudicato penale coprirebbe il nesso causale tra la condotta del ricorrente e il dissesto dell'intero gruppo P. e non della sola P. F., sia il

contestuale autonomo accertamento compiuto nella sentenza impugnata nei medesimi termini. Si osserva che il giudicato penale non ha riguardato il nesso di causalità tra le condotte del ricorrente e l'intero gruppo P., bensì il dissesto della sola P. F., come risultante dal relativo capo di imputazione trascritto nel ricorso, nonché stante l'assoluzione del ricorrente per altri fatti relativi ad altre società del gruppo e per condotte successive al 30 aprile 2001; il ricorrente trascrive, al riguardo, parti della motivazione della sentenza. Conseguentemente, l'accertamento compiuto in sede civile circa la responsabilità del ricorrente per i danni causati alle altre società del gruppo contrasterebbe con il giudicato formatosi in sede penale.

2. Sotto un ulteriore profilo, si censura la statuizione della sentenza impugnata secondo cui il danno subito dagli obbligazionisti sarebbe “presunto” per effetto della accertata responsabilità civile nell'avere concorso al dissesto del gruppo P., laddove l'assenza di responsabilità penale del ricorrente non può condurre a una affermazione di responsabilità in sede civile.

3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 prel., 2729 e 2909 cod. civ., 185 e 539 cod. pen., 651 e 652 cod. proc. pen., nella parte in cui la sentenza impugnata ha “*“presunto” la sussistenza di un nesso causale tra evento dannoso e i danni non patrimoniali asseritamente patiti da controparti e ritenuto provata l'entità del danno “morale” oggetto della provvisoria penale*”. Deduce parte ricorrente – riprendendo l'ultima censura esplicitata nel superiore motivo - che il danno in sede civile deve essere accertato e non può ritenersi presunto in base alle circostanze accertate in sede penale.

4. I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del primo motivo per non avere il ricorrente trascritto integralmente il testo della sentenza penale ed essendosi limitato a richiamare stralci della motivazione.

Come correttamente deduce il ricorrente in memoria, non può ritenersi che la parte, al fine di eccepire il giudicato formatosi in sede penale, “avrebbe dovuto riprodurre nel ricorso per cassazione le oltre 1.600 pagine di cui si compongono le sentenze (primo grado, appello e cassazione) che hanno definito il giudizio penale” (pag. 2 mem. ric.). In questo caso il ricorso si ridurrebbe a un mero “*assemblaggio di atti e documenti del giudizio di merito, inframezzati da semplici frasi di passaggio: modalità non rispettosa del principio di cui all'art. 366 cod. proc. civ.*” (Cass., 33353/2023; Cass., n. 15588/2025; Cass., n. 22185/2015).

5. Diversamente, il ricorrente può limitarsi a richiamare i “*passaggi pertinenti*” degli atti e documenti prodotti (“*attraverso i rinvii ai passaggi della sentenza della Corte d'Appello e ai documenti pertinenti citati nel ricorso per cassazione stesso*”), essendo ciò sufficiente al fine di coniugare il principio di autosufficienza con la certezza del diritto e con la corretta amministrazione della giustizia (Corte EDU, 28 ottobre 2021, Succi c. Italia, punti 91 - 93). Cosa che il ricorrente ha fatto (pagg. 18 e ss. ricorso), trascrivendo alcuni passaggi della sentenza di appello, ove si evidenzia che la condotta ascritta al ricorrente atterrebbe a condotte inerenti alla sola P. F. ed sarebbe relativa a danni causati alla sola P. F. sino al 30 aprile 2001.

6. I due motivi sono infondati. Si premette che il giudice di legittimità è tenuto ad accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena, esame che si estende al diretto riscontro degli atti del processo e alla diretta valutazione e interpretazione degli stessi, mediante indagini e accertamenti, anche di fatto, indipendenti dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass., Sez. U., n. 24664/2007; Cass., n. 21200/2009; Cass., n. 5508/2018; Cass., n. 17175/2020; Cass., n. 38767/2021; Cass., n. 23162/2024; Cass., n. 34432/2023; Cass., n. 11032/2025; Cass., n. 9323/2026).

7. La sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 864/2012, in motivazione (pagg. 212 – 219, sub doc III), ha incentrato l'attenzione sia sull'incidenza dell'anomala operazione di aumento di capitale di una società controllata (P. A.), sia sull'operazione finanziaria legata allo swap S., idonea a raggiungere il pareggio dell'esercizio 2000 del bilancio consolidato. Tali operazioni sono state idonee, a giudizio della Corte di Appello di Bologna, a comportare il dissesto dell'intero Gruppo (e non della sola P. F.), già fortemente in crisi (“*sintomi questi, della situazione di dissesto del Gruppo che già in tale epoca, e anzi antecedentemente, fondava le sue radici*”: pag. 215 sent. cit.), con la sola

esclusione dell'incidenza sulle attività del gruppo delle condotte del C.d.A. successive al 30 aprile 2001. Parimenti, la sentenza ha evidenziato che le azioni pregiudizievoli del C.d.A. della capogruppo hanno inciso negativamente sulle modalità gestionali dell'intero Gruppo (*"talune operazioni... che già in sé considerate rivelavano modalità gestionali del Gruppo fortemente scorrette"*: pag. 216 sent. cit.).

8. Correttamente la sentenza impugnata ha, pertanto, ritenuto che dalle condotte del ricorrente, componente non esecutivo del consiglio di amministrazione sino al 30 aprile 2001 di una società capogruppo quotata in borsa, inerte nell'esercitare i poteri a lui riconosciuti dalla legge, ha concorso al dissesto dell'intero gruppo, sia quale effetto dell'approvazione del bilancio consolidato al quale facevano capo anche i bilanci delle società controllate, sia per avere deliberato operazioni gestionali anomale, riconducibili all'operato della capogruppo.

9. A tali elementi va aggiunto che il dispositivo della sentenza penale (pag. 374 sub doc. III) ha condannato il ricorrente, in solido con altri imputati, al risarcimento nei confronti delle parti civili in relazione all'importo nominale del valore delle obbligazioni, con esclusione testuale di sole alcune delle parti civili costituite (cinque parti civili); eccettuate le parti civili indicate nel dispositivo, le altre risultano tutte legittimate attive al risarcimento del danno loro causato dal comportamento del ricorrente quale membro del C.d.A. di P. F.. Resta, pertanto, assorbito il profilo secondo cui l'autonomo accertamento del nesso di causalità da parte della sentenza impugnata sarebbe in contrasto con il giudicato penale.

10. Parimenti infondato è il secondo motivo (e l'ultima censura del primo). Ove il giudicato penale di condanna si sia formato su una fattispecie di reato di danno, in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, lo stesso si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile (Cass., n. 9082/2025). Nella specie, come osservano i controricorrenti, l'utilizzo del verbo "presumere" va letto alla luce dell'intera motivazione, secondo cui – stante il nesso di causalità tra condotte ascritte al ricorrente e danno non patrimoniale subito dagli obbligazionisti – questo va determinato nei termini già accertati dal giudice penale.

11. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 1894 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata, interpretando tale disposizione, ha ritenuto opponibile nei confronti del ricorrente, quale amministratore non esecutivo di P. F. cessato alla data del 30 aprile 2001, l'annullamento della Polizza assicurativa stipulata da P. F. a beneficio dello stesso ricorrente in relazione a tale carica *"nonostante l'avv. A.A. non avesse alcuna contezza delle inesatte e reticenti informazioni fornite da P. F. in sede di sottoscrizione della Polizza"*. Il ricorrente osserva, sul punto, che il rigetto della domanda di manleva sarebbe avvenuto in base alla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2257/2012, riguardo al cui giudizio egli è terzo, come è terzo rispetto al rapporto di garanzia dedotto in quel giudizio, avendo rilievo il solo stato soggettivo dello stipulante che ha reso le dichiarazioni false.

Sul punto, rileva il ricorrente sia di non essere stato condannato per condotte fraudolente o, comunque, per reati dolosi, sia – in relazione alla dedotta sussistenza di dichiarazioni decettive – che il giudicato penale avrebbe escluso la conoscenza del ricorrente degli artifici posti in essere da terzi ai fini delle false rappresentazioni contenute in bilancio, essendo il ricorrente stato condannato per reato colposo.

12. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce che la sentenza avrebbe male applicato il giudicato della sentenza n. 2257/2012 della Corte di Appello di Milano, non confrontandosi il motivo con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che ha ascritto il rigetto della domanda di manleva al compimento da parte del ricorrente di condotte decettive in danno delle compagnie assicuratrici.

13. Il terzo motivo è fondato nella parte in cui censura l'assenza dei presupposti per l'applicazione degli artt. 1892 e 1894 cod. civ., stanti l'assenza di comportamenti dolosi o della conoscenza degli artifici e raggiri compiuti da terzi ai fini della falsificazione dei dati di bilancio. Dispone l'art. 1892

cod. civ. “*le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave*”.

14. La norma è espressamente richiamata nell’art. 1894 cod. civ. nelle assicurazioni in nome o per conto terzi e mira ad allineare il premio versato ai profili di rischio oggetto di copertura, con particolare riferimento ai fatti idonei a incidere sulla probabilità di verificazione dell’evento per i quali è richiesta dall’assicuratore, con un questionario, una dichiarazione dell’assicurato.

Il verificarsi delle circostanze menzionate dalla norma (dichiarazioni inesatte o reticenze), idonee a incidere sul rischio assicurato e per le quali sia evincibile un nesso di causalità sul consenso dell’assicuratore al contratto, costituisce vizio genetico del contratto di assicurazione, determinandone l’annullamento e legittimando l’assicuratore a rifiutare, in via di eccezione, il pagamento dell’indennizzo (Cass., n. 1166/2020).

15. Tali norme si conformano al principio secondo cui il contratto di assicurazione esige la *uberrima bona fides* dall’assicurato, in quanto unico soggetto a conoscenza delle circostanze che consentono all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e di fissare il relativo premio (Cass., n. 29456/2025). La reticenza si apprezza in relazione all’omessa comunicazione – ancorché gravemente colposa – delle circostanze a conoscenza dell’assicurato, in grado di incidere sull’equilibrio tra premio e rischio assicurato, nell’interesse non già dell’assicuratore ma dell’intera massa degli assicurati (Cass., n. 3010/2025; 3010/2025; Cass., n. 19520/2017).

16. Pur non essendo necessario che l’assicurato ponga in essere artifici o raggiri (o comportamenti decettivi), occorre (come presupposto necessario e sufficiente per l’operatività dell’art. 1892 cod. civ.) la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente, ancorché frutto di una grave e inescusabile negligenza, in uno con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (Cass., n. 12086/2015). Tanto che, in assenza di dolo o colpa grave nel rendere la dichiarazione, opera l’art. 1893 cod. civ., che consente all’assicuratore di recedere dal contratto e versare un indennizzo inferiore adeguato al vero stato delle cose (Cass., n. 32017/2023).

17. Va, pertanto, riaffermato il seguente principio di diritto:

18. La sentenza impugnata ha ritenuto operanti le richiamate disposizioni, sul presupposto che il ricorrente sarebbe stato “colpevolmente assente nelle riunioni dei consigli fissati per l’approvazione dei progetti di bilancio consolidato relativi agli esercizi dal 1996 al 2000 (del 21/3/1997, 27/3/1998, 26/3/1999, 18/4/2000, 30/3/2001)”. Dall’assenza del ricorrente alle riunioni del C.d.A. della capogruppo, nel corso delle quali furono compiute operazioni anomale dagli amministratori (eccesso di liquidità a fronte del crescente indebitamento del gruppo, mancato rilievo della criticità di una partecipata, compimento di operazioni puramente speculative, operazioni gestionali scorrette, etc.), la sentenza impugnata ha ritenuto che “*gli amministratori... non possono beneficiare di una copertura contratta e rinnovata anno per anno, senza soluzione di continuità, nella consapevolezza o, quantomeno, nella colpevole ignoranza della falsità delle rappresentazioni fornite con i bilanci consolidati del gruppo, di cui avevano la piena responsabilità, come acclarato nel giudizio penale...*”). La sentenza impugnata ha, pertanto, fondato il comportamento reticente del ricorrente, ai fini dell’eccezione di cui all’art. 1892 cod. civ., sulla sua ripetuta assenza dalle riunioni del consiglio di amministrazione utilizzando, ai fini dell’incidenza sul rischio assicurato, il parametro che ha comportato la responsabilità penale dell’imputato (“*giòva a questo punto – per il rilievo che assume sia in relazione ai motivi di appello in esame che a quello concernente la garanzia assicurativa – evidenziare che dal giudicato penale risulta che l’avv. A.A. è stato colpevolmente assente nelle riunioni dei consigli*”, cit.). È mancato, ai fini della qualificazione come reticente delle informazioni date dal ricorrente alle proprie compagnie assicuratrici, l’accertamento della coscienza e volontà di rendere una comunicazione inesatta o reticente, nel momento in cui il ricorrente stipulava o rinnovava volta per volta le polizze, in relazione alle “*rappresentazioni decettive contenute nei bilanci*

consolidati”, benché il ricorrente, non essendo stato presente alle riunioni del C.d.A., non poteva essere, di per sé, consapevole dei menzionati artifici.

19. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al terzo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ai fini dell’operatività dell’eccezione di cui all’art. 1892 cod. civ., nonché per la decisione in relazione alle spese processuali del giudizio di legittimità.

RAGIONI DELLA DECISIONE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente idonee a comportare l’annullamento del contratto a termini dell’art. 1892 cod. civ., presuppongono la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza, nonché della consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria l’11 giugno 2026.